

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

PARTE SPECIALE N. 5

ARTT. 24-TER, 25-DECIES E 25-DUODECIES D. LGS. 231/01

(IN TEMA DI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE)

E ART. 10 L. N. 146/2006

(IN TEMA DI REATI TRANSAZIONALI)

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01</i>		
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	19/12/2017
Revisione:			
Revisione:			

1. I reati previsti dall'art. 24-ter del Decreto
2. Il reato previsto dall'art. 25-decies del Decreto
3. I reati transnazionali (L. 146/2006)
4. Il reato di cui all'art. 25-duodecies del Decreto
5. I processi e le aree a rischio individuate
6. I presidi di controllo
7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 TER DEL DECRETO

L'art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo **24-ter** ("Delitti di criminalità organizzata"), che prevede i seguenti reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti:

- associazione per delinquere (art. 416, c.p.);
- associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis, c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter, c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630, c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine (art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Relativamente ai reati associativi, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione a un'associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (per la quale è prevista una distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione.

Di conseguenza, la sola cosciente partecipazione a un'associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente/collaboratore dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento (anche in parte) dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo.

È poi richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti; in altri termini, non basta l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Di seguito si analizzano le singole fattispecie criminose. Al riguardo, si precisa che verranno trattati i soli delitti di criminalità organizzata che, sulla base della mappatura dei rischi condotta nella Cooperativa Progetto Persona, risultano avere attinenza, in astratto, con l'attività e le caratteristiche dell'ente medesima.

La concreta commissione di tali reati è, tuttavia, da considerarsi remota.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

[II] Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[III] I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV] Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[V] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

[VII] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsto dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote (per tutti i commi ad eccezione del sesto); da 400 a 1.000 quote (comma sesto e quando l'associazione ha la caratteristica della transnazionalità).

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le sanzioni interdittive possono avere una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 416 c.p., si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Con tale norma il legislatore ha inteso punire la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo e stabile tra tre o più persone, costituito allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di far parte di un sodalizio e di essere impegnato a dare il proprio contributo al perseguimento dei fini illeciti dell'associazione, in un rapporto di stabile collaborazione tra i vari componenti.

In sintesi, il reato associativo si caratterizza per:

1. un vincolo associativo tendenzialmente permanente, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
2. l'indeterminatezza del programma criminoso;
3. l'esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, ma idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi illeciti presi di mira.

Il delitto richiede la partecipazione di almeno tre persone, ma, ai fini della sussistenza del reato, è sufficiente che l'accordo criminoso sia stato concluso inizialmente da due sole persone e che ad esso vi abbia poi aderito una terza.

Chiunque può commettere il reato in questione, partecipando all'associazione. Tuttavia, autonomi titoli di reato derivano dalla circostanza di essere promotori, costitutori, organizzatori e capi.

In particolare, con riferimento ai vari ruoli che gli agenti possono rivestire si precisa che:

- partecipante è colui che esplica nell'associazione una qualunque attività che, seppur di secondaria importanza, rechi un contributo apprezzabile e concreto, cioè atto a rafforzare l'esistenza dell'associazione stessa, operando organicamente e sistematicamente;
- promotore è colui che all'interno dell'associazione esplica un'attività tipica, caratterizzata cioè dall'impulso rispetto a quella degli altri;
- costitutore è colui che determina o concorre a determinare la nascita dell'associazione;
- organizzatore è colui che coordina l'attività dei singoli membri dell'associazione, allo scopo di garantire la vita e lo sviluppo della stessa e che rende possibile l'attuazione del fine criminoso;
- capo è, infine, chi regola l'attività collettiva da una posizione di supremazia gerarchica. Ai fini della qualità di capo non è indispensabile identificare i soggetti ad esso subordinati ma individuare chi svolga un'attività considerata preminente rispetto a quella degli altri.

L'associazione per delinquere è configurabile a prescindere dall'effettiva commissione dei delitti programmati, essendo il pericolo per l'ordine pubblico già insito nell'esistenza del vincolo associativo criminoso. Da ciò discende la responsabilità del singolo associato anche nel caso in cui egli non abbia preso parte ad alcune delle imprese delittuose portate a termine dall'associazione o laddove vi sia stata temporanea interruzione della sua attività criminosa.

Secondo quanto dianzi rilevato, infatti, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione a un'associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Di conseguenza, la sola cosciente partecipazione a un'associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'Ente medesimo.

Si segnala che la legge 22 maggio 2015, n. 68 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015) reca importanti novità in materia di delitti contro l'ambiente.

Sebbene se ne sia già dato atto nella Parte Speciale n. 7 del presente Modello, giova anche in questa sede sottolineare che tra le novità della riforma si registra l'introduzione di una duplice circostanza aggravante (la cui rilevanza, ai fini del Decreto, è stabilita dall'art. 25-undecies) per le ipotesi in cui l'associazione per delinquere o l'associazione di tipo mafioso siano dirette, in via esclusiva o concorrente, a commettere uno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis del codice penale.

2. IL REATO PREVISTO DALL'ART. 25-DECIES DEL DECRETO

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

[1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata

a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote;

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

L'art. 377 bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. La condotta sopra descritta deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisce la facoltà di non rispondere: l'indagato o l'imputato; l'indagato/imputato di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui la legge conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare. A mero titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi allorché un dipendente imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare o sminuire il coinvolgimento dell'Ente nel procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

3. I REATI TRANSNAZIONALI

La legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" ha esteso la responsabilità degli enti anche ai reati di cd. criminalità organizzata transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146 del 2006, al fine di qualificare una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessario che il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e che sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Le fattispecie criminose rilevanti (elencate dall'art. 10, commi 2, 7 e 9, L. n. 146/2006) sono le seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 del codice penale);
- associazione per delinquere di tipo mafioso (art.416-bis del codice penale);

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 novembre 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis del codice penale);
- favoreggiamento personale (art. 378 del codice penale).

Oltre ai reati di cui ai paragrafi 1 e 2, cui si rimanda per un'analisi delle fattispecie incriminatrici rilevanti, si evidenzia la seguente fattispecie che, qualora caratterizzata dal requisito della transnazionalità può rappresentare fonte di responsabilità dell'Ente e che, sulla base del *risk assessment* condotto nella Cooperativa Progetto Persona, risulta avere attinenza, in astratto, con l'attività e le caratteristiche dell'ente medesimo, sebbene la concreta commissione di tale reato sia da considerarsi remota.

REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI (ART. 12, COMMA 5, D. LGS. 286/1998)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

[II]. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in

Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

[III]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

[III-bis]. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

[III-quater]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

[III-quinquies]. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

[III-sexies]. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

[III-septies. Abrogato]

[IV]. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

[IV-bis]. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

[IV-ter]. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

[V]. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone,

ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[V-bis]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

[VI]. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

[VII]. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

[VIII]. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti

pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

[VIII-bis]. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

[VIII-ter]. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

[VIII-quater]. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

[VIII-quinquies]. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

[IX]. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

[IX-bis]. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

[IX-ter]. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

[IX-quater]. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare,

anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

[IX-quinquies]. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

[IX-sexies]. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 1.000 quote;

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive possono avere una durata da tre mesi a due anni.

Il reato si realizza allorché taluno favorisca la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di cui al Testo Unico dell'Immigrazione, con lo scopo di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero stesso.

La pena è aggravata se il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone.

4. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIIES DEL DECRETO

Per affinità di ambito e di interesse tutelato, si tratterà in questa Parte Speciale anche il delitto di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" di cui all'**art. 25-duodecies¹**, seppur normalmente rubricato all'interno dei reati contro la personalità individuale.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22, COMMA 12-BIS, D. LGS. 286/1998)

[I]. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

[II]. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

¹ Introdotto dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

[III]. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nullaosta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

[IV. Abrogato]

[V]. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

[V.1] Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

[V-bis]. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

[V-ter]. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da

cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

[VI]. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma

del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

[VII. Abrogato]

[VIII]. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

[IX]. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

[X]. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

[XI]. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

[XI-bis]. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco

anagrafico previsto dall' articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

[XII]. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

[XII-bis]. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

[XII-ter]. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

[XII-quater]. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

[XII-quinquies]. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

[XIII]. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

[XIV]. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

[XV]. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

[XVI]. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, entro il limite di Euro 150.000;

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

La disposizione in esame punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, sempre che i lavoratori occupati:

- siano in numero superiore a tre;
- siano minori in età non lavorativa;
- Siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p.

L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo, che è stato ritenuto sussistente dalla giurisprudenza anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia volontariamente assunto e/o occupato il cittadino straniero senza effettuare una doverosa e positiva verifica circa il possesso da parte dello stesso dei requisiti per la sua assunzione e/o occupazione².

In relazione alla fattispecie in commento, si segnala che la Cooperativa Progetto Persona risponderrebbe del reato nell'ipotesi in cui assumesse direttamente cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

L'ente potrebbe, inoltre, rispondere, a titolo di concorso, del reato commesso da un fornitore o da un appaltatore che impieghi tre o più lavoratori extracomunitari presso le sedi della Cooperativa Progetto Persona, qualora qualche esponente dell'ente sia a conoscenza della circostanza e, ciò nonostante, non ingiunga al fornitore / appaltatore di allontanare il dipendente non in regola dalle sedi di lavoro della Cooperativa Progetto Persona.

La dottrina si interroga se sussista un onere a carico dell'ente di verificare se dipendenti di altra entità impiegati presso la sede o gli stabilimenti della prima siano muniti di regolare permesso di soggiorno.

5. I PROCESSI E LE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Con riferimento specifico ai reati precedentemente descritti, ai fini della presente Parte Speciale, i processi sensibili e le aree a rischio sono i seguenti.

Con riguardo ai reati di criminalità organizzata e ai reati transnazionali:

- a) Adempimenti amministrativi contabili e fiscali;
- b) Assunzione, amministrazione e gestione del personale;
- c) Attività e servizi per gli utenti;

² Cass., sez. I, 31.01.2013, n. 38704.

- d) Gestione delle consulenze;
- e) Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizione su c/c bancario, emissione assegni, etc.);
- f) Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e telegrafici, travelers chèque, assegni di qualsiasi specie ed ammontare, ecc.);
- g) Qualifica e valutazione dei fornitori;
- h) Rapporti con i fornitori.

Con riguardo al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria:

- a) Gestione di testimonianze in contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

Con riguardo al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare:

- a) Assunzione, amministrazione e gestione del personale;
- b) Attività e servizi per gli utenti;
- c) Qualifica e valutazione dei fornitori;
- d) Rapporti con i fornitori.

6. I PRESIDI DI CONTROLLO

L’obiettivo delle procedure e dei presidi di seguito indicati è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, mantengano condotte conformi alla legge ed alla politica aziendale così da prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi.

Con riguardo ai reati di criminalità organizzata e ai reati transnazionali:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Adempimenti amministrativi contabili e fiscali	Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio CSE Procedura fatturazione Da amministrazione a servizi Procedura operative - fatture clienti Procedure amministrative Procedura operativa fatturazione n.1 – 2013 Sistema informativo Procedura sistema informativo SAD Controllo documentazione e registrazioni

<p>Assunzione, amministrazione e gestione del personale</p>	<p> Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio sanitario Erogazione servizio CSE Procedura imprevisti Documento gestione risorse umane ed economiche (policy) Procedura di inserimento nuovi operatori Procedura selezione reclutamento 2016 Procedura per la sostituzione del personale Interventi educativi Valutazione del personale Selezione del personale Organizzazione turni Definizione organizzazione e gestione CSS </p>
<p>Attività e servizi per gli utenti</p>	<p> Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio CSE Procedura imprevisti Linee guida ADI Comunità alloggio e pronto intervento Interventi educativi SAD Gestione farmacia Procedura FASAS Modalità di erogazione del servizio CSS Bazzi 2 Protocollo per incidenti malori CDD Bazzi 2 Definizione organizzazione e gestione CSS Progettazione e sviluppo Linee guida assistenziali - CSS </p>
<p>Gestione delle consulenze</p>	<p>Codice etico</p>
<p>Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizione su c/c bancario, emissione assegni, etc.)</p>	<p> Codice etico Da amministrazione a servizi Procedura sistema informativo </p>
<p>Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e telegrafici, travelers chèque, assegni di qualsiasi specie ed ammontare, ecc.)</p>	<p> Codice etico Da amministrazione a servizi Procedura sistema informativo Definizione organizzazione e gestione </p>
<p>Gestione dei rifiuti prodotti</p>	<p> Codice etico Gestione farmacia </p>

all'interno degli uffici e dello stabilimento	
Qualifica e valutazione dei fornitori	Codice etico Procedura acquisti Da amministrazione a servizi Approvvigionamenti Definizione organizzazione e gestione CSS
Rapporti con i fornitori	Codice etico Procedura acquisti Approvvigionamenti

Con riguardo al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Gestione di testimonianze in contenziosi giudiziali e stragiudiziali	Codice etico

Con riguardo al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Assunzione, amministrazione e gestione del personale	Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio sanitario Erogazione servizio CSE Procedura imprevisti Documento gestione risorse umane ed economiche (policy) Procedura di inserimento nuovi operatori Procedura selezione reclutamento 2016 Procedura per la sostituzione del personale Interventi educativi Valutazione del personale Selezione del personale Organizzazione turni Definizione organizzazione e gestione CSS

Attività e servizi per gli esercizi	Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio CSE Procedura imprevisti Linee guida ADI Comunità alloggio e pronto intervento Interventi educativi SAD Gestione farmacia Procedura FASAS Modalità di erogazione del servizio CSS Bazzi 2 Protocollo per incidenti malori CDD Bazzi 2 Definizione organizzazione e gestione CSS Progettazione e sviluppo Linee guida assistenziali - CSS
Qualifica e valutazione dei fornitori	Codice etico Procedura acquisti Da amministrazione a servizi Approvvigionamenti Definizione organizzazione e gestione CSS
Rapporti con i fornitori	Codice etico Procedura acquisti Approvvigionamenti

7. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale del Modello, e salvo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'O.d.V.:

- effettuare in piena autonomia verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24-ter, 25-decies e 25-duodecies del Decreto e dei Reati transnazionali, attraverso controlli a campione sulle citate aree a rischio reato;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole aziendali volte a prevenire la commissione dei reati disciplinati nella presente Parte Speciale;
- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando eventuali modifiche, qualora le deleghe non siano in linea con le responsabilità assegnate;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale in ordine a presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del medesimo.

Per l'adempimento di tali compiti, è necessario che sia implementato ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, l'O.d.V. viene informato semestralmente dai Responsabili delle Funzioni aziendali interessate (tramite apposite relazioni) in merito alla conduzione delle attività dell'ente nelle aree sensibili e, immediatamente, in caso di commissione di reati o di condotte potenzialmente idonee ad integrare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale, nonché nell'ipotesi di:

- violazioni, accertate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- condotte e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dall'ente.

La funzione preposta deve dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante presso tutti i ruoli, Funzioni ed organi aziendali.

A sua volta, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la pubblica Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini indicati nella Parte Generale del Modello e nel Regolamento di cui l'Organismo di Vigilanza vorrà dotarsi.